

Conferenza Episcopale Italiana

COMITATO PER I PROBLEMI DEGLI ENTI E DEI BENI ECCLESIASTICI

Roma, 3 aprile 1987

Circolare n. 14

Con la presente Circolare si intende principalmente offrire indicazioni relative ad alcuni adempimenti amministrativi, che presentano carattere d'urgenza dopo l'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione della legge n. 222 (cf. D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1987, n. 41, un esemplare della quale viene contestualmente inviato).

1. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Si tratta di uno degli obblighi derivanti dalla rinnovata legislazione concordataria, avente fundamentalmente lo scopo di salvaguardare, mediante la pubblicità di taluni elementi, la buona fede dei terzi eventualmente contraenti con gli enti medesimi.

Nell'allegato n. 1 si danno precise indicazioni in merito.

Si tenga presente che:

- a) dette indicazioni sono state definite dopo un puntuale confronto con il **Ministero dell'Interno** e con il **Ministero di Grazia e Giustizia**; i due dicasteri si sono anche impegnati a dare coerenti istruzioni alle Prefetture e ai Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di provincia;
- b) per gli enti ecclesiastici diversi dalle diocesi e dalle parrocchie il termine per l'iscrizione scade il prossimo **3 giugno 1987**; il termine è molto stretto, e quindi è necessario che gli enti interessati avvino quanto prima le procedure previste;
- c) è bene che i Vescovi diocesani valutino l'opportunità di rendere noti l'obbligo d'iscrizione e la scadenza del

termine agli enti ecclesiastici esistenti nella propria diocesi, specialmente a quelli la cui attività è solitamente meno rilevante, essendoci il rischio fondato che taluno di essi ignori la nuova legislazione; oltretutto sarebbe l'occasione per aggiornare in modo completo e documentato l'elenco (che dovrebbe esistere in ogni curia) degli enti ecclesiastici soggetti alla giurisdizione del Vescovo.

d) Per gli istituti religiosi e per le società di vita apostolica si pongono alcuni problemi particolari che l'allegato non approfondisce perchè si è al corrente che precise indicazioni in proposito vengono date dai competenti organismi (C.I.S.M. e U.S.M.I.).

Nello stesso allegato n. 1 si precisa che la certificazione della legale rappresentanza dell'ente diocesi ai fini dell'iscrizione nel registro viene fatta dal Ministro dell'Interno. Questo Comitato avverte i Vescovi che, per facilitare e per accelerare le procedure, provvederà direttamente a inoltrare al Ministero la domanda per tutti i Vescovi diocesani d'Italia e per coloro che sono ad essi in iure equiparati e a trasmettere quanto prima a ciascuno il necessario attestato.

2. Trascrizioni nei registri immobiliari relative ai beni che sono stati oggetto di trasferimento o di ritrasferimento in forza degli articoli 28, 29 e 30 della legge n. 222.

Un altro adempimento che può diventare praticamente urgente soprattutto per gli istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero, per le diocesi e per le parrocchie è quello relativo all'iscrizione nel registro dei beni immobiliari esistente presso le rispettive Conservatorie dei trasferimenti di proprietà avvenuti in seguito alle modificazioni del patrimonio ecclesiastico introdotte dalla legge n. 222.

In particolare:

a) gli I.D.S.C., gli I.I.S.C. e le parrocchie devono presentare la nota di trascrizione a proprio favore rispettivamente contro gli enti beneficiari estinti e contro le chiese parrocchiali estinte;

b) dopo che il Vescovo diocesano abbia individuato e assegnato alla diocesi, alle parrocchie o al capitolo i beni che sono oggetto di ritrasferimento ai sensi dell'art. 29, comma quarto, i medesimi enti devono provvedere a presentare la nota di trascrizione relativamente ai beni ad essi destinati.

Nell'allegato n. 2 vengono offerte indicazioni e schemi relativi sia alle note di trascrizione che ai decreti vescovili di ritrasferimento.

3. **Variazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione degli Istituti per il sostentamento del clero.**

Si richiama l'attenzione su quanto disposto dal regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, in merito ai membri del Consiglio di amministrazione degli Istituti per il sostentamento del clero.

L'art. 16 stabilisce: "L'Istituto centrale e gli istituti diocesani per il sostentamento del clero comunicano **rispettivamente al Ministro dell'interno e al prefetto competente** la composizione del consiglio di amministrazione e le successive variazioni, indicando anche quali siano i membri designati dal clero".

La disposizione comporta pertanto che:

a) gli istituti diocesani e interdiocesani devono comunicare le variazioni che intervengono nella composizione del Consiglio di amministrazione non più al Ministro dell'interno, come hanno fatto finora per il tramite di questo Comitato, ma direttamente al Prefetto della provincia in cui hanno sede;

b) se avviene la mutazione di uno o più membri del Consiglio di amministrazione designati dal clero diocesano su base elettiva, non ci si può limitare a comunicare il nominativo di colui che cessa dall'incarico e di colui che subentra, ma bisogna anche indicarne il titolo rappresentativo (evidentemente ciò presuppone che la sostituzione di un consigliere designato dal clero debba esser fatta con un altro membro parimenti designato dal clero).

4. Determinazione delle procedure per il rilascio del parere della Conferenza Episcopale Italiana relativo ad atti di amministrazione straordinaria per valori superiori a 900 milioni deliberati dagli Istituti per il sostentamento del clero (cf. art. 36 della legge n. 222).

Sul "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" del 25 febbraio 1987, n. 3, pag. 72, è stata pubblicata la deliberazione adottata dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. nella sessione del 6-9 ottobre 1986 relativamente alla procedura da seguire per il rilascio del parere della C.E.I. nel caso di cui in epigrafe.

Se ne riporta qui di seguito il testo:

"Il parere della Conferenza Episcopale Italiana, previsto dall'art. 36 delle Norme concordatarie sugli enti e i beni ecclesiastici entrate in vigore il 3 giugno 1985 ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione della Santa Sede per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al can. 1295 del Codice di Diritto Canonico di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla medesima Conferenza Episcopale ai sensi del can. 1292, paragrafi 1 e 2, è rilasciato dal Presidente della C.E.I.

La pratica viene istruita dall'Economo della C.E.I., il quale, raccolta ed esaminata la necessaria documentazione e sentiti, se necessario, esperti di propria fiducia, sottopone al Presidente della Conferenza il proprio motivato parere".

5. Titoli di Stato nominativi. Precisazioni.

In relazione a quanto comunicato al riguardo con la precedente Circolare n. 10 del 22 marzo 1986, p. 4, si ritiene opportuno portare a conoscenza degli Istituti alcune precisazioni recentemente fornite dal Ministero del Tesoro (Direzione generale del debito pubblico).

Il testo della delibera dell'organo dell'Istituto statutariamente abilitato a compiere atti di alienazione, da alle-

gare in copia autentica alla domanda, deve specificare il numero e l'importo di ciascuno dei certificati cui si riferisce la domanda.

Per quanto concerne la domanda occorre che la firma sia autenticata. Tale autentica, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968) può essere fatta dal funzionario del Ministero che riceve la domanda stessa, dal Notaio, dal Cancelliere del tribunale, dal Segretario Comunale o, infine, da altri funzionari a ciò delegati dal Sindaco.

6. Dipendenti o pensionati della Santa Sede. Precisazioni.

Sono stati presentati quesiti relativi al trattamento da riservare a taluni sacerdoti entrati nel nuovo sistema di sostentamento, che sono anche dipendenti o pensionati della Santa Sede.

Al riguardo si deve precisare quanto segue:

a) ai sacerdoti che svolgono servizio presso la Santa Sede o suoi organi e sono entrati nel sistema per il triennio 1987-1989 (ad esempio, perchè titolari di un ufficio canoniale presso la cattedrale di una diocesi italiana) **deve essere computato** lo stipendio che ricevono dalla Santa Sede stessa, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 222;

b) ai sacerdoti che sono titolari di una pensione della Santa Sede e sono entrati nel sistema perchè svolgono servizio in favore di una diocesi italiana (ad esempio, parroci o canonici che godono di una pensione vaticana a motivo dell'insegnamento svolto presso i Pontifici Seminari regionali) **devono essere computati** i 2/3 di tale pensione, che ha natura ministeriale, ai sensi della delibera della C.E.I. n. 44;

c) resta fermo che gli stipendi e le pensioni erogati dalla Santa Sede e computati nel quadro della remunerazione complessiva dei sacerdoti titolari sono esenti da imposte ai sensi dell'art. 17 del Trattato dell'11 febbraio 1929.

7. Informazioni circa i decreti relativi agli enti benefici estinti, al riconoscimento delle parrocchie e all'estinzione delle chiese parrocchiali, al riconoscimento delle diocesi.

Il Comitato ha ormai da tempo concluso la fase di verifica e di trasmissione al Ministero dell'Interno dei decreti contenenti l'elenco dei benefici estinti e di quelli contenenti l'elenco dei nuovi enti parrocchia e delle chiese parrocchiali estinte.

Quanto all'emanazione dei provvedimenti civili, al 3 aprile 1987 la situazione è la seguente:

A) Decreti relativi a benefici estinti:

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale: 269
(i restanti non sono ancora stati pubblicati perchè si è data la precedenza al riconoscimento dei nuovi enti diocesi).

B) Decreti relativi alle chiese parrocchiali estinte e al riconoscimento dei nuovi enti parrocchia:

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale: 278.

Un gruppo di 11 decreti relativi ai nuovi enti parrocchia e chiese parrocchiali estinte, già riconosciuti civilmente dal Ministro dell'Interno con firma in data 18 febbraio 1987, è al Ministero di Grazia e Giustizia in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Contemporaneamente al riconoscimento delle parrocchie è in fase di attuazione il riconoscimento dei nuovi enti diocesi. Fino ad oggi 191 diocesi (v. all. n. 3) hanno già avuto il riconoscimento civile; alle restanti 25 diocesi sarà conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto non appena avranno ottenuto il riconoscimento civile i nuovi enti parrocchia ad esse relativi.

Il Comitato è sempre disponibile per ogni eventuale chiarimento in materia.

**ISCRIZIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE
RICONOSCIUTI NEL REGISTRO DELLE
PERSONE GIURIDICHE**

L'obbligo per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di iscriversi nel registro delle persone giuridiche deriva:

- a) dagli articoli 5 e 6 della legge n. 222/1985;
- b) dall'art. 15 del regolamento di esecuzione della medesima legge (D.P.R. n. 33/1987);

ed è precisato in due recenti Circolari ministeriali:

- Circolare del Ministero dell'interno n. 56, del 5 settembre 1986;
- Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, del 4 agosto 1986.

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Le principali **disposizioni generali** che devono essere tenute presenti da tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e perciò sia dagli enti recentemente riconosciuti (parrocchie e diocesi) sia dagli altri enti preesistenti (Capitoli, Chiese, Seminari, Confraternite e altre associazioni, Fondazioni di culto o di religione, Istituti religiosi, ecc.) sono le seguenti:

1. La domanda per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche deve essere presentata dal legale rappresentante dell'ente, il quale deve anche esibire l'attestazione della propria qualità.
2. La domanda deve essere indirizzata all'onorevole Tribunale (o all'Ill.mo Presidente del Tribunale) del capoluogo della provincia in cui l'ente ha la propria sede legale.
3. La domanda deve essere redatta in carta da bollo di £. 3.000 (attenzione: non in carta da bollo per gli atti giudiziari).

4. Nella domanda devono essere elencati i documenti prescritti, che sono allegati alla domanda medesima (e che saranno precisati più oltre).
La domanda deve essere accompagnata da una fotocopia, che sarà utilizzata dal Tribunale come ricevuta da restituire al richiedente.

5. Per ottenere l'iscrizione deve essere versata una tassa di concessione governativa di £. 41.000 (attenzione: da versare una sola volta) su conto corrente numero 8003, intestato a: Ufficio registro tasse di Roma-Concessioni governative, specificando sul retro la causale del versamento ("iscrizione nel registro delle persone giuridiche"). Per la regione Sicilia il numero del conto corrente è: n. 8904.

Sono dovuti anche i normali diritti di cancelleria, da pagare all'atto della presentazione della domanda.

6. L'iscrizione deve essere fatta nel registro delle persone giuridiche di cui all'art. 22 della disp. att. c.c., non in altri tipi di registri esistenti presso la cancelleria del tribunale.

7. Decorsi i termini previsti dalla legge per l'iscrizione nel registro senza che l'ente si sia iscritto, il medesimo ente non potrà concludere negozi giuridici fino a quando abbia proceduto all'iscrizione.

8. I legali rappresentanti che non richiedono le iscrizioni prescritte entro il termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice civile possono incorrere in una sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto, attualmente compresa tra la somma di £. 20.000 e la somma di £. 1.000.000.

II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE DIVERSE CATEGORIE DI ENTI

A) Ente parrocchia ed ente diocesi.

1. L'ente parrocchia e l'ente diocesi devono richiedere

l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Non c'è dunque fretta; è però consigliabile procedere, dove possibile, con sollecitudine, in quanto si tratta di un adempimento che porta a definitiva conclusione l'iter di configurazione dei nuovi enti derivati dalla recente riforma concordataria.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in bollo:

a) per la parrocchia:

- in luogo dell'atto costitutivo e dello statuto, un attestato del cancelliere della Curia, dal quale risultino gli estremi del provvedimento del Vescovo diocesano che ha determinato la denominazione e la sede della parrocchia e il nome del titolare della parrocchia, che ne è il legale rappresentante;

- estratto del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alla parrocchia la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (in pratica, copia della prima pagina e della pagina in cui è elencata la parrocchia interessata);

- quietanza della tassa di concessione governativa di £. 41.000.

N.B. Si richiama l'attenzione delle Cancellerie Vescovili sullo scambio di note avvenute in data 23 dicembre 1985 tra la Santa Sede e il Governo italiano, con il quale, in esecuzione dell'art. 3, n. 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984, si prevede che: "La comunicazione della nomina dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato sarà fatta dal Vescovo o dall'Ordinario competente al Prefetto della provincia in cui ha sede la parrocchia o l'ufficio in questione". E' quindi necessario provvedere a detta comunicazione in modo preciso e tempestivo; sarebbe bene che essa avvenisse nello stesso giorno in cui il Vescovo firma il decreto di nomina del parroco.

E' poi da ricordare che si dovrà anche provvedere a iscrivere nel registro delle persone giuridiche entro il termine di 15 giorni tutte le variazioni che sopravverranno nel tempo relativamente al legale rappresentante della parrocchia.

Ogni volta che il Vescovo nominerà un nuovo parroco si dovrà presentare alla Cancelleria del tribunale competente un attestato del Cancelliere della curia che dà atto della variazione avvenuta nella legale rappresentanza della parrocchia, indicando il nome del nuovo parroco; nell'identico modo si dovrà procedere quando venisse nominato un amministratore parrocchiale (cf. cann. 539-540).

b) Per la diocesi:

- copia del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alla diocesi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

- quietanza della tassa di concessione governativa di £. 41.000;

- attestato rilasciato dal Ministro dell'Interno che dichiara la qualifica di Vescovo diocesano e di legale rappresentante della diocesi del soggetto che presenta la domanda: la relativa istanza in bollo, indirizzata al Ministro dell'Interno con allegata una marca da bollo da £. 3.000 da apporre sull'attestato, può essere inoltrata tramite il Comitato C.E.I. per gli enti e i beni ecclesiastici.

B) Altri enti ecclesiastici in possesso di personalità giuridica agli effetti civili alla data del 3 giugno 1985.

1. Gli enti ecclesiastici in possesso della personalità giuridica civile al 3 giugno 1985 devono procedere all'iscrizione entro il 3 giugno 1987.

2. I documenti richiesti, da indicare nella domanda e da allegare alla medesima, sono i seguenti: decreto di riconoscimento civile, decreto canonico di erezione dell'ente, statuto.

A) DECRETO DI RICONOSCIMENTO CIVILE

Si deve allegare una copia autentica in bollo del decreto; ove l'Ente non rintracci più ai propri atti tale decreto, copia potrà esserne chiesta alla Prefettura o al Ministero dell'interno con istanza in bollo con allegata una marca da bollo da f.3.000 da apporre sul documento;

ovvero, se il decreto non esiste,

l'attestato del Ministro dell'interno da cui risulti che l'ente è da ritenersi dotato di personalità giuridica civile da epoca anteriore al 7 giugno 1929.

Per ottenere tale attestato è necessario che il legale rappresentante o il Vescovo diocesano faccia la domanda in carta da bollo indirizzata al Ministro dell'interno, e la inoltri direttamente al Ministero.

Tale domanda deve essere corredata:

- dall'assenso dell'Autorità ecclesiastica, che deve anche attestare che non sono intervenute nel tempo cause estintive della personalità giuridica civile, e può essere posto anche in calce alla domanda; se la domanda è presentata dal Vescovo l'assenso è ovviamente assorbito da questa;
- documentazione atta a dimostrare il fondamento della domanda, come:
 - * atti pubblici di cui l'ente sia stato parte in epoca preunitaria o comunque anteriormente al 7 giugno 1929;
 - * atti di conseguimento della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari anteriormente al 7 giugno 1929;
 - * atti che presupponevano necessariamente il possesso della personalità giuridica civile quali, ad esempio: autorizzazioni per acquisti rilasciate dal Capo dello Stato (non dal Prefetto), sentenze giudiziarie di accertamento della titolarità di diritti reali; ecc.

- da una marca da bollo da f. 3.000 da applicare sull'attestazione.

N.B. - Il valore di questa documentazione è soggetto alla valutazione discrezionale del Ministero dell'interno.

- Se la domanda viene respinta, si ricordi che è sempre possibile, alle condizioni previste dalla legge, avviare "ex novo" la pratica per ottenere il decreto formale di riconoscimento civile, ai sensi dell'art.3 della legge 222/85.

B) ATTO COSTITUTIVO (DECRETO CANONICO DI EREZIONE DELL'ENTE)

Si deve esibire copia autentica in carta da bollo del decreto dell'autorità ecclesiastica competente che ha eretto o ha approvato l'ente. Se l'ente per qualsiasi causa non dispone di tale decreto, anzitutto ne richieda copia alla autorità ecclesiastica che lo ha eretto; se neppure presso gli archivi di questa fosse possibile rintracciarlo, rivolga istanza al Ministero dell'interno per ottenere un'attestazione circa gli estremi del decreto canonico non reperibile, quali risultano da gli atti del dicastero medesimo.

Nel caso in cui l'ente abbia ottenuto l'attestato del Ministro dell'interno relativo all'antico possesso della personalità civile non è necessario produrre il decreto di erezione.

Nel caso di confraternita il cui esclusivo o prevalente fine di culto sia stato accertato con decreto del Capo dello Stato ex art. 77 del R.D. 2 dicembre 1929 è sufficiente produrre copia di tale decreto.

C) STATUTO

Si deve esibire copia autentica in carta da bollo dello statuto dell'ente.

Ove manchi uno statuto approvato agli effetti civili e contenente le norme di funzionamento dell'ente e i poteri degli organi di rappresentanza, deve essere prodotto un attestato della Santa Sede o del Vescovo diocesano dal quale risultino tali elementi. Si uniscono al presente allegato alcune bozze di attestato vescovile per i casi che possono ricorrere con maggior frequenza.

Per i capitoli che non hanno statuto e per le chiese vale l'art. 15, comma secondo, del regolamento di esecuzione della legge n. 222: lo statuto è sostituito dal decreto canonico di erezione da cui risultino la denominazione, la natura e la sede dell'ente.

D) ATTESTAZIONE DELLA QUALITÀ' DI LEGALE RAPPRESENTANTE

L'attestazione della qualità di legale rappresentante dell'ente è fornita con una dichiarazione dell'Ordinario diocesano, in bollo, o della Santa Sede secondo la rispettiva competenza.

Per la prima iscrizione degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica tale attestazione è rilasciata dalla competente Prefettura.

BOZZA DI ATTESTATO SOSTITUTIVO DELLO STATUTO
PER I CASI DI CUI ALL'ART. 15, COMMA QUARTO,
DEL REGOLAMENTO

(per associazioni di fedeli)

IL VESCOVO DELLA DIOCESI DI _____

ai sensi dell'art. 15, comma quarto del Regolamento di
esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222,

ATTESTA

che l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
denominato _____, con sede in
_____, è una associazione pubblica di fedeli
regolata dalle seguenti norme:

1) Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci
denominata _____, il Consiglio Direttivo
denominato _____, e il Moderatore denominato
_____.

2) Il Moderatore è eletto dall'Assemblea e confermato
dall'Ordinario della diocesi di _____. Il
mandato del Moderatore ha la durata di _____ anni.

Il Moderatore ha l'amministrazione ordinaria e la
rappresentanza legale dell'associazione.

3) Il Consiglio Direttivo è composto di _____ membri eletti
dall'Assemblea. Il mandato del Consiglio Direttivo ha
la durata di _____ anni.

Il Consiglio Direttivo (o: l'Assemblea composta di tutti
i soci effettivi) ha la competenza a deliberare gli atti
di straordinaria amministrazione: questi devono essere
autorizzati a norma del diritto canonico.

4) L'Ordinario della diocesi di _____ può nominare
in determinati casi un Commissario che in suo nome diriga
e rappresenti contemporaneamente l'associazione in
sostituzione degli organi associativi con tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione.

BOZZA DI ATTESTATO SOSTITUTIVO DELLO STATUTO
PER I CASI DI CUI ALL'ART. 15, COMMA QUARTO,
DEL REGOLAMENTO

(per Seminari e altri Istituti ecclesiastici
che siano insieme di persone non collegiali)

IL VESCOVO DELLA DIOCESI DI _____

ai sensi dell'art. 15, comma quarto del Regolamento della
legge 20 maggio 1985, n. 222,

ATTESTA

che l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
denominato _____, con sede in
_____, ha come amministratore unico e legale
rappresentante il Rettore nominato dal Vescovo della diocesi
di _____.

BOZZA DI ATTESTATO SOSTITUTIVO DELLO STATUTO
PER I CASI DI CUI ALL'ART. 15, COMMA QUARTO,
DEL REGOLAMENTO

(per fondazioni di culto o di religione)

IL VESCOVO DELLA DIOCESI DI _____

ai sensi dell'art. 15, comma quarto del Regolamento di
esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222,

ATTESTA

che l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto denomina-
to _____, con sede in
_____, è una fondazione di culto regolata
dalle seguenti norme:

1) Gli organi della fondazione sono: il Presidente e il
Consiglio di amministrazione.

2) Il Presidente è nominato da _____ (ovvero: eletto
dal Consiglio di amministrazione). Il mandato del Presidente
ha la durata di _____ anni.

Il Presidente ha l'amministrazione ordinaria e la rap-
presentanza legale della fondazione.

3) Il Consiglio di amministrazione è composto di _____ membri
nominati da _____.

Il mandato del Consiglio di amministrazione ha la durata
di _____ anni.

Il Consiglio di amministrazione ha la competenza a deli-
berare gli atti di straordinaria amministrazione: questi
devono essere autorizzati a norma del diritto canonico.

4) L'Ordinario della diocesi di _____ può nominare
in determinati casi un Commissario che in suo nome diriga
e rappresenti contemporaneamente la fondazione in sostitu-
zione degli organi associativi con tutti i poteri di ordina-
ria e straordinaria amministrazione.

ordinari

**DOMANDE DI TRASCRIZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI
O DI ISCRIZIONE TAVOLARE**

1. La Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1987, n. 41, ha pubblicato il D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, recante il regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985. L'art. 19 di tale decreto dà le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle trascrizioni nei registri immobiliari, delle iscrizioni tavolari e delle volture catastali conseguenti all'entrata in vigore della legge 20 maggio 1985, n. 222 e all'emanazione dei provvedimenti canonici e civili previsti negli artt. 22, comma terzo, 28, 29 e 30 della legge stessa.

E' ora possibile, e in taluni casi opportuno, che gli enti interessati (diocesi, parrocchia e Istituti p.s.c.) procedano ai suddetti adempimenti.

Vengono offerte qui di seguito per ciascuna fattispecie specifiche bozze delle note da presentare alle competenti Conservatorie dei Registri Immobiliari, con l'indicazione dei documenti da allegare caso per caso.

Nessun altro documento e nessun'altra indicazione sono richiesti.

In particolare si precisa che le bozze delle note sopra citate sono specificamente riferite:

A) Ai trasferimenti
(ex artt.22, comma
terzo, 28 e 30)

-	in f./I.D.S.C. c/Benefici estinti
-	in f./Parrocchie c/Chiese parr.li estinte.

B) Ai ritrasferimenti
(ex art.29,
comma quarto)

-	in f./Diocesi	c/I.D.S.C.
-	in f./Parrocchie	
-	in f./Capitoli	

Si fa osservare, peraltro, che mentre per i primi (i trasferimenti) gli I.D.S.C. e le parrocchie non hanno necessità di dare alcuna indicazione nelle note di trascrizione

da presentare circa i singoli beni oggetto del trasferimento, per i secondi invece (i ritrasferimenti) le diocesi, le parrocchie e i capitoli destinatari dei beni ritrasferiti devono indicare nelle rispettive note di trascrizione singolarmente ciascun bene per descrizione e per dati catastali onde consentire alla stessa Conservatoria la cancellazione degli stessi dai precedenti proprietari.

Tale necessità (indicare nella nota di trascrizione i singoli beni per descrizione e dati catastali) si presenta anche per quelle parrocchie tra le quali fosse stato diviso il patrimonio di un'unica chiesa parrocchiale.

Tanto chiarito, ne deriva che sono possibili sin da ora senza difficoltà di sorta le prime note di trascrizione da parte degli I.D.S.C. succeduti agli enti beneficiari estinti e da parte delle parrocchie succedute per l'intero patrimonio alle chiese parrocchiali estinte, non richiedendosi la particolareggiata indicazione dei singoli beni; si può anche procedere alle note di trascrizione in tutti gli altri casi sopra citati (quando cioè si richiede la descrizione e l'indicazione dei dati catastali dei singoli beni), soltanto però se è possibile assicurare la corretta continuità delle trascrizioni, essendo i singoli beni già regolarmente iscritti.

In caso contrario, infatti, possono verificarsi difficoltà di procedura e di formalizzazione, derivanti per esempio da situazioni del seguente tipo:

- a) il bene non è mai stato trascritto sin dall'impianto della Conservatoria (e l'ipotesi è in taluni casi verosimile, perchè, trattandosi a volte di beni posseduti dalla Chiesa da più secoli, non si ha la certezza che al sorgere dell'obbligo di legge tutti gli aventi dovere abbiano provveduto alle necessarie trascrizioni dei singoli beni);
- b) il bene risulta ancora iscritto in capo al dante causa (donazione, eredità, acquisto);
- c) il bene risulta ancora iscritto in capo all'ex beneficio o all'ex chiesa parrocchiale.

Per offrire indicazioni utili a risolvere le difficoltà emergenti nei casi particolari sopra citati, e per quanto riguarda inoltre l'esecuzione delle volture catastali, il

Comitato si riserva di inviare al più presto un'apposita circolare.

2. Si segnala che presso le Conservatorie di Arezzo, Campobasso, Forlì, Grosseto, Lucca, Pescara, Prato, Siena e Teramo, le domande di trascrizione devono essere invece presentate utilizzando una speciale modulistica ottenibile presso le Conservatorie stesse.

L'uso di tali moduli a stampa, previsto dall'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è divenuto obbligatorio a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 5 luglio 1986 (G.U. n. 170 del 24 luglio 1986) e dei decreti interministeriali applicativi che, per ciascuna delle Conservatorie elencate, fissano la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato.

3. Il procedimento di iscrizione tavolare non ha subito modifiche. Esso continua ad applicarsi nelle sole Regioni nelle quali era precedentemente in vigore.

L'esenzione fiscale prevista dall'art. 31 della legge 222/1985 è espressamente riconosciuta applicabile a tali iscrizioni dal citato art. 19, n. 1 del D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33.

4. A proposito delle esenzioni fiscali concesse dall'art. 31 della legge n. 222/1985 va ricordato che il godimento del beneficio è subordinato alla condizione che il legale rappresentante dell'ente, al quale i beni sono trasferiti, ne faccia espressa richiesta scritta nella domanda di trascrizione o di iscrizione tavolare.

BOZZA DI NOTA RELATIVA AI TRASFERIMENTI
EX ART. 28

ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI

NOTA PER TRASCRIZIONE
A FAVORE

DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA
DIOCESI DI _____, con sede in
_____, (provincia di _____),
codice fiscale _____,

CONTRO

BENEFICIO _____, denominato anche
_____, con sede in _____,
(provincia di _____), codice fiscale _____.

Si chiede la trascrizione del decreto del Ministro dell'Interno in data 20 dicembre 1985 (pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1986, n. 4) con il quale è stato riconosciuto agli effetti civili il decreto del Vescovo della diocesi di _____, emanato in data _____, con il quale è stato eretto l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi stessa, e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge 20 maggio 1985 n. 222, si sono contestualmente estinti gli enti mensa vescovile, benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati già esistenti nella predetta Diocesi e sono stati trasferiti di diritto all'Istituto medesimo i loro patrimoni (beni e diritti attivi e passivi).

Gli enti come sopra estinti sono elencati nel decreto del Ministro dell'Interno in data _____, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del _____ (indicare anche eventuali decreti integrativi).

Il sottoscritto rappresentante legale dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di _____, chiede l'esenzione da ogni tributo ed onere ai sensi dell'art. 31 della legge n. 222 del 1985 per l'esecuzione della richiesta trascrizione e per tutti gli atti a tal fine necessari.

Si esonera il competente Conservatore dei Registri immobiliari di _____ da ogni qualsiasi responsabilità al riguardo.

Data _____

(firma del legale rappresentante)

* *
*

N.B. a) La nota deve essere in carta libera.

b) Vi deve essere allegata:

- copia del decreto ministeriale che attribuisce all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con gli estremi della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

- il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale è pubblicato il decreto ministeriale che elenca i benefici estinti nella diocesi.

c) Occorre esibire da parte di chi firma la domanda, nel caso il Presidente dell'Istituto diocesano, un certificato della Cancelleria del Tribunale competente da cui risultino le generalità del legale rappresentante, se l'Istituto è già iscritto nel registro delle persone giuridiche, ovvero una attestazione della Prefettura, se l'Istituto non è ancora iscritto.

BOZZA DI NOTA RELATIVA AI TRASFERIMENTI
EX ART. 30

(nel caso in cui la parrocchia succeda in toto
alla chiesa parrocchiale estinta)

ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI

NOTA PER TRASCRIZIONE
A FAVORE

dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto denominato
PARROCCHIA _____, con sede in
_____, (provincia di _____),
codice fiscale _____,

CONTRO

l'ente CHIESA PARROCCHIALE _____,
con sede in _____, (provincia
di _____), codice fiscale _____.

Si chiede la trascrizione del decreto del Ministro dell'Interno in data _____, pubblicato _____, con il quale viene conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie costituite nella diocesi di _____, tra le quali la parrocchia intestata, e si è contestualmente estinta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della predetta legge, la personalità giuridica civile degli enti chiesa parrocchiale - tra i quali la chiesa parrocchiale menzionata - e, infine, il patrimonio (beni e diritti attivi e passivi) dell'ente chiesa parrocchiale estinto è stato trasferito di diritto all'ente parrocchia a favore del quale la trascrizione è richiesta.

Il sottoscritto rappresentante legale della parrocchia di _____, chiede l'esenzione da ogni tributo ed onere ai sensi dell'art. 31 della legge n. 222 del 1985

per l'esecuzione della richiesta trascrizione e per tutti gli atti a tal fine necessari.

Si esonera il competente Conservatore dei Registri immobiliari di _____ da ogni qualsiasi responsabilità al riguardo.

Data _____

(firma del legale rappresentante)

* *
*

N.B. a) La nota deve essere in carta libera.

- b) Vi deve essere allegata copia autentica del decreto ministeriale che conferisce la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie della diocesi e priva della personalità giuridica le relative chiese parrocchiali, con gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- c) Da parte del parroco interessato deve essere esibita un'attestazione della Prefettura, che certifica la sua qualità di legale rappresentante dell'ente parrocchia, se questo non è ancora iscritto nel registro delle persone giuridiche; ovvero un certificato della Cancelleria del Tribunale attestante la medesima qualità, se la parrocchia è già iscritta in detto registro.

BOZZA DI NOTA RELATIVA AI TRASFERIMENTI
EX ART. 30
(nel caso in cui i beni di una chiesa parrocchiale
estinta siano stati divisi tra più parrocchie)

ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI

NOTA PER TRASCRIZIONE
A FAVORE

dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto denominato
PARROCCHIA _____, con sede in
_____, (provincia di _____),
codice fiscale _____,

CONTRO

l'ente CHIESA PARROCCHIALE _____, con sede
in _____, (provincia di _____),
codice fiscale _____.

Si chiede la trascrizione del decreto del Ministro
dell'Interno in data _____, pubblicato
_____, con il quale viene conferita la qualifica
di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie
costituite nella diocesi di _____ tra cui la
parrocchia intestata, viene estinta la personalità giuridica
civile degli enti chiese parrocchiali, tra cui la chiesa
parrocchiale intestata, e ai sensi e per gli effetti dell'art.
30 della legge 20 maggio 1985, n. 222, vengono trasferiti
alla parrocchia _____ i seguenti beni immobili già
appartenenti alla chiesa parrocchiale _____ siti
in comune di _____ provincia di _____:

1. (descrizione e dati catastali)
2. (descrizione e dati catastali)
3. (descrizione e dati catastali)

Il sottoscritto rappresentante legale della parrocchia di _____, chiede l'esenzione da ogni tributo ed onere ai sensi dell'art. 31 della legge n. 222 del 1985 per l'esecuzione della richiesta trascrizione e per tutti gli atti a tal fine necessari.

Si esonera il competente Conservatore dei Registri immobiliari di _____ da ogni qualsiasi responsabilità al riguardo.

Data _____

(firma del legale rappresentante)

* *

*

N.B. a) La nota deve essere in carta libera.

b) Vi deve essere allegata copia autentica del decreto ministeriale che conferisce la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie della diocesi e priva della personalità giuridica le relative chiese parrocchiali, con gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

c) Da parte del parroco interessato deve essere esibita un'attestazione della Prefettura, che certifica la sua qualità di legale rappresentante dell'ente parrocchia, se questo non è ancora iscritto nel registro delle persone giuridiche; ovvero un certificato della Cancelleria del Tribunale attestante la medesima qualità, se la parrocchia è già iscritta in detto registro.

BOZZA DI DECRETO DI ASSEGNAZIONE DI BENI
EX ART. 29, COMMA QUARTO

(ISTITUTI DIOCESANI CHE NON HANNO
SUBITO MODIFICAZIONI)

N. _____

Vescovo della diocesi di _____

Visti gli articoli 28 e 29 delle Norme concordatarie sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia (legge 20 maggio 1985, n. 222 della Repubblica italiana);

Vista la delibera n. 50 della Conferenza Episcopale Italiana, promulgata con decreto del Cardinale Presidente in data 30 dicembre 1986;

Visto il Nostro decreto in data _____, con il quale abbiamo eretto l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di _____;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1986, che ha conferito all'Istituto stesso la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 28, comma primo, della legge n. 222/1985 i benefici comunque denominati esistenti nella diocesi di _____ sono stati estinti ed i rispettivi patrimoni sono stati trasferiti al predetto Istituto;

Considerato che i beni immobili appresso individuati, trasferiti al predetto Istituto in quanto appartenenti al beneficio _____, (noto anche quale _____), rientrano tra i beni previsti dalla disposizione dell'art. 29, comma quarto, della legge n. 222/-1985;

d e c r e t i a m o

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma quarto, della legge n. 222/1985 sono individuati i seguenti beni immobili:

1. (descrizione e dati catastali)

2. (descrizione e dati catastali)

3. (descrizione e dati catastali)

2) I predetti beni, già trasferiti all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di _____, in data odierna sono assegnati a:

Provincia di _____, comune di _____, parrocchia _____, con sede in _____, ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Ministro dell'interno in data _____, pubblicato _____.

3) Il legale rappresentante della predetta parrocchia provvederà a richiedere le trascrizioni del presente nostro decreto nei registri immobiliari.

Data _____

firma

Sigillo di Curia

(firma del Cancelliere)

BOZZA DI DECRETO DI ASSEGNAZIONE DI BENI
EX ART. 29, COMMA QUARTO

(ISTITUTI DIOCESANI CHE HANNO CAMBIATO DENOMINAZIONE
E ISTITUTI INTER-DIOCESANI DIVENUTI DIOCESANI)

N. _____

Vescovo della diocesi di _____

Visti gli articoli 28 e 29 delle Norme concordatarie sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia (legge 20 maggio 1985, n. 222 della Repubblica italiana);

Vista la delibera n. 50 della Conferenza Episcopale Italiana, promulgata con decreto del Cardinale Presidente in data 30 dicembre 1986;

Visto il Nostro decreto in data _____, con il quale abbiamo eretto l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di _____;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data _____, pubblicato _____, che ha conferito all'Istituto stesso la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 28, comma primo, della legge n. 222/1985 i benefici comunque denominati esistenti nella diocesi di _____ sono stati estinti ed i rispettivi patrimoni sono stati trasferiti al predetto Istituto;

Considerato che i beni immobili appresso individuati, trasferiti al predetto Istituto in quanto appartenenti al beneficio _____, (noto anche quale _____), rientrano tra i beni previsti dalla

disposizione dell'art. 29, comma quarto, della legge n. 222/1985;

d e c r e t i a m o

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma quarto, della legge n. 222/1985 sono individuati i seguenti beni immobili:

1. (descrizione e dati catastali)
2. (descrizione e dati catastali)
3. (descrizione e dati catastali)

2) I predetti beni, già trasferiti all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di _____, in data odierna sono assegnati a:

Provincia di _____, comune di _____, parrocchia _____, con sede in _____, ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Ministro dell'interno in data _____, pubblicato _____.

3) Il legale rappresentante della predetta parrocchia provvederà a richiedere le trascrizioni del presente nostro decreto nei registri immobiliari.

Data _____

firma

Sigillo di Curia

(firma del Cancelliere)

BOZZA DI NOTA RELATIVA AI TRASFERIMENTI
EX ART. 29, COMMA QUARTO

ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI _____

NOTA PER TRASCRIZIONE
A FAVORE

dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto denominato:
PARROCCHIA _____, con sede in
_____, (provincia di _____),
codice fiscale _____,

CONTRO

L'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA
DIOCESI DI _____, con sede in
_____, (provincia di _____),
codice fiscale _____.

Si chiede la trascrizione del decreto del Vescovo della
Diocesi di _____, in data _____,
n. _____, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.
29, comma quarto, della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono
individuati e assegnati alla parrocchia _____, con
sede in _____, (provincia di _____),
ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Ministro
dell'Interno in data _____, pubblicato _____,
i seguenti beni immobili siti in comune di _____
(provincia di _____):

1. (descrizione e dati catastali)
2. (descrizione e dati catastali)
3. (descrizione e dati catastali)

L'assegnazione in proprietà degli immobili di cui sopra è
stata fatta con tutti gli annessi e connessi, nonchè adiacenze,
pertinenze, usi e diritti inerenti o derivanti dai medesimi
immobili.

Il sottoscritto rappresentante legale della parrocchia di _____, chiede l'esenzione da ogni tributo ed onere ai sensi dell'art. 31 della legge n. 222 del 1985 per l'esecuzione della richiesta trascrizione e per tutti gli atti a tal fine necessari.

Si esonera il competente Conservatore dei Registri immobiliari di _____ da ogni qualsiasi responsabilità al riguardo.

Data _____

(firma del legale rappresentante)

* *
 *
 *

N.B. a) La nota deve essere in carta libera.

b) Vi deve essere allegata copia autentica in carta libera del decreto del Vescovo diocesano di individuazione e di assegnazione dei beni.

c) Il parroco deve esibire un'attestazione della Prefettura che ne certifica la qualità di legale rappresentante della parrocchia, se questa non è ancora iscritta nel registro delle persone giuridiche, ovvero un certificato della Cancelleria del Tribunale attestante la medesima qualità, se la parrocchia è già iscritta in detto registro.

Nel caso in cui i destinatari dei beni da ritrasferire siano la diocesi o il capitolo, è possibile usare gli stessi schemi con le dovute varianti.

Per le trascrizioni in favore delle diocesi il Vescovo deve esibire un'attestazione della Prefettura relativa alla sua qualità di legale rappresentante dell'ente diocesi, se la diocesi non è ancora iscritta nel registro delle persone giuridiche; ovvero un certificato della Cancelleria del Tribunale attestante la medesima qualità se la diocesi è già iscritta in detto registro.